



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Protocollo: 3698

Roma, 4 luglio 2008

Rif.:

Alle Direzioni Regionali  
dell'Agenzia delle Dogane

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane

**LORO SEDI**

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali

Al SAISA

Agli Uffici dell'Area

**SEDE**

Al Ministero dei Trasporti  
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto  
marittimo ed aereo  
V.le dell'Arte 16  
00144 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Via Veneto 33  
00187 Roma

Al Ministero del Commercio Internazionale  
Viale Boston 25  
00144 ROMA

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali  
Via Pastrengo, 22  
00187 ROMA

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI  
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246045 – Fax +39 06 50245222 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

All' Agenzia delle Entrate  
Via Cristoforo Colombo, 426  
00145 ROMA

All' Associazione dei Porti Italiani  
Corso Rinascimento, 24  
00186 ROMA  
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale  
dell' Industria Italiana  
V.le dell' Astronomia, 30  
EUR – ROMA  
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale  
dell' Agricoltura Italiana  
Via Vittorio Emanuele II, 101  
ROMA  
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale  
Italiana del Commercio e del Turismo  
Via G. G. Belli, 2  
ROMA  
Fax 065809425

All' Unione Italiana delle  
Camere di Commercio Industria  
Agricoltura e Artigianato  
Piazza Sallustio, 21  
ROMA Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei  
Trasporti  
Via Panama, 62  
ROMA  
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale  
degli Spedizionieri Doganali  
Via XX Settembre, 3  
ROMA  
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri  
Doganali  
ROMA  
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni  
Via Crescenzo, 12  
ROMA  
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione, 129  
ROMA  
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori  
Piazza SS. Apostoli, 66  
ROMA  
Fax 0669783730

All'E.N.I.  
Piazza E. Vanoni 1  
S. DONATO MILANESE  
0252051415

All'Assiterminal  
Associazione Italiana Terminalisti Portuali  
Via Felice Romani, 8  
GENOVA  
0108313528

All'Assopetroli  
L.go dei Fiorentini, 1  
ROMA fax 066861862

All'Assogasliquidi  
V.le Pasteur, 10  
ROMA  
Fax 065919633

Alla Federpetroli  
P.zza S. Giovanni, 6  
FIRENZE  
0552381793

All'Assocostieri  
Via Cesare Pavese, 305  
ROMA  
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici  
Via Giovanni da Procida, 11  
MILANO  
Fax 0234565349

All'Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)  
Corso Venezia, 47/49  
MILANO  
Fax 027750385

Alla Fedespedi  
Via E. Cornalia 19  
MILANO  
0267072285

Alla Camera di Commercio  
Internazionale – Sezione Italiana  
Via XX Settembre, 5  
ROMA  
Fax 064882677

All'Anasped  
Via Londra 7/9  
Segrate – Milano  
Fax 0226929189

All'Assocad  
Via Traversa, 3  
LIVORNO  
Fax 0521229575

All'Assologistica  
Via Cornalia n. 19  
MILANO  
Fax 0266714245

**OGGETTO:** Convenzione TIR. Raccomandazione per l'utilizzo da parte degli operatori del codice delle merci sui carnet TIR.

Facendo seguito ad un analogo accordo raggiunto presso il Comitato Amministrativo per la convenzione TIR a Ginevra il Comitato del Codice Doganale- Sezione Transito ( TIR ) ha adottato una Raccomandazione per l'utilizzo del codice delle merci ( HS ) nei carnet TIR valida dal 1° maggio 2008.

L'introduzione del predetto codice HS mira a facilitare la gestione dei rischi finanziari e di sicurezza per i prodotti trasportati nell'ambito del Regime TIR.

La procedura in questione, avendo, come già accennato, la natura di Raccomandazione, non ha carattere obbligatorio per gli operatori, ma costituisce un vantaggio per questi ultimi, sia perché permette una più esatta ed immediata individuazione della natura delle merci da parte delle Autorità doganali, sia perché faciliterà il previsto utilizzo delle procedure informatizzate a fronte delle operazioni TIR effettuate all'interno del territorio doganale comunitario.

L'inserimento del codice sarebbe, inoltre, di fatto facilitato dalla circostanza che i carnet TIR sono rilasciati con frequenza congiuntamente a dichiarazioni di esportazione, per le quali è obbligatorio il codice delle merci, con la possibilità, quindi, di una trasposizione dei dati.

Tutto ciò premesso, si espongono qui di seguito le modalità di applicazione della procedura in questione.

- 1) Il codice da utilizzare è quello di 6 cifre previsto dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci alla Descrizione Codificazione delle merci, per l'applicazione della quale può essere consultato il sito [www.wcomd.org](http://www.wcomd.org)
- 2) Il titolare del carnet, ovvero, ogni altra persona la quale compili il carnet TIR per suo conto inserisce il codice delle merci nella casella 10 del manifesto delle merci sul voucher non destinato all'utilizzo delle Dogane ( foglio giallo) del carnet medesimo, unitamente ad una descrizione precisa delle merci.
- 3) E' necessario che l'autorità doganale competente per l'ufficio di partenza controlli, ove possibile, se il codice delle merci indicato nel manifesto delle merci corrisponda a quello riportato nella dichiarazione di esportazione e/o in altri documenti commerciali o di trasporto.
- 4) Qualora il carnet TIR venga accettato dall'ufficio di partenza senza l'indicazione del codice delle merci, quest'ultimo non dovrà essere richiesto dagli uffici in corso di viaggio né da quello di destinazione.
- 5) La mancata indicazione del codice delle merci non dovrà determinare ritardi nel corso di un trasporto effettuato in regime TIR e non dovrà

costituire un ostacolo per l'accettazione del carnet TIR. Tale mancanza non sarà considerata un'infrazione della Convenzione e non dovrà arrecare alcuna responsabilità al titolare del carnet.

- 6) Quanto riportato al precedente paragrafo 5 varrà nei casi in cui le Autorità doganali sospettino che il codice delle merci sia errato ovvero vi siano discrepanze tra la descrizione delle merci ed il relativo codice.
- 7) Senza alcun pregiudizio a quanto previsto dall'art 8 – paragrafo 6 – della Convenzione TIR – la descrizione delle merci dovrà essere corretta nei casi in cui vi sia discrepanza tra la descrizione e quanto indicato dal relativo codice.
- 8) L'applicazione pratica della Convenzione sarà rivista entro un termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore al fine di assicurare che essa raggiunga i suoi fini.

Si coglie l'occasione per fare presente che l'IRU ha elaborato specifiche istruzioni per la compilazione dei carnet TIR in versione inglese e francese, già pubblicate sui siti intranet ed internet dell'Agenzia medesima.

Si invitano le Direzioni Regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa.

Le Strutture centrali che leggono per conoscenza ne terranno conto nell'espletamento dei propri compiti d'istituto.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)